

STATUTO

"COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILA" IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA FLAMINIA 229/L

Numero REA: RN - 305534

Codice fiscale: 03719370409

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2008 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A all'atto n. 145.891/17.507	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - Denominazione	
	È costituita con sede in Rimini (RN), la Società Cooperativa	
	denominata "COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILA".	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera della Assemblea	
	dei soci, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	ART. 2 - DurataLa Cooperativa durerà fino al 31.12.2100 e	
	potrà essere prorogata, con delibera dell'Assemblea dei soci,	
	anche prima della scadenza del termine.	
	TITOLO II	
	SCOPI - OGGETTO	
	ART. 3 - Scopi	
	La Cooperativa intende perseguire, ai sensi della Legge n.	
	381 dell'8 novembre 1991, articolo 1 Lettera A la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi.	

	Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità senza fine di speculazione privata.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano e aderisce	
	alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi	
	organismi periferici provinciali e regionali nella cui	
	giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	ART. 4 - Oggetto	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, opererà per la gestione di servizi socio-sanitari	
	ed educativi nelle seguenti attività:	
	1. offrire servizi sociali, assistenziali e	
	infermieristici a persone anziane, siano esse autosufficienti	
	o meno, sole od inserite in gruppi familiari o strutture	
	residenziali o semiresidenziali, o degenti presso strutture	
	pubbliche o private, nonché a tutti coloro che si trovano in	
	condizioni di inabilità permanente o temporanea a causa di	
	malattie, infortuni, interventi medici e chirurgici ed altre	

	condizioni similari; la Cooperativa, a titolo	
	esemplificativo, potrà gestire attività e servizi di	
	assistenza a domicilio, in centri appositamente allestiti o	
	messi a disposizione da Enti pubblici o privati presso	
	strutture ospedaliere pubbliche o private;	
	2. promuovere o gestire attività di sensibilizzazione ed	
	animazione delle comunità locali in cui opera, al fine di	
	essere più attenti e disponibili all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	3. promuovere la progettazione, la costruzione,	
	l'organizzazione e gestione di strutture socio-assistenziali	
	e sanitarie atte o idonee ad esercitare le attività	
	statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale	
	e che possano concorrere ad alleviare situazioni di disagio,	
	di difficoltà, di bisogno della persona, nonché l'istituzione	
	di strutture residenziali o semi-residenziali, presidi o case	
	di riposo, di cura, centri di accoglienza, centri estivi	
	culturali, ricreativi o simili;	
	4. offrire, tramite i propri soci, un intervento di	
	mantenimento o recupero delle funzioni motorie individuali;	
	5. promuovere le iniziative di carattere sociale,	
	culturale e ricreativo connesse con le attività principali;	
	6. sostenere iniziative volte a favorire la formazione e	
	l'aggiornamento professionale dei propri soci e non soci,	
	mediante la frequenza a corsi organizzati da regioni, enti	

	pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo	
	scopo di elevare la qualità delle prestazioni lavorative;	
	7. favorire le condizioni per l'inserimento degli	
	extracomunitari nella società e nel mercato del lavoro.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e	
	comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai	
	medesimi.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci. E'	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5 - Numero e requisito dei soci	
	Il numero dei soci é illimitato ma non può essere inferiore	

	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità	
	di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente	
	collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della Cooperativa, l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della Cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove assunzioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'Ente.	
	Resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 23,	
	D.Lgs. 14.12.1947, n. 1577, se ed in quanto applicabile.	
	I soci:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	

	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la Cooperativa stessa.	
	Possono essere soci della Cooperativa anche i soci volontari	
	che possiedano i requisiti previsti per i soci ordinari e che	
	siano disposti a prestare la loro attività gratuitamente al	
	fine di raggiungere gli scopi sociali. I soci volontari	
	saranno iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il	
	loro numero non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci. Ai soci volontari non verranno applicati i	
	contratti collettivi e le norme in materia di lavoro	
	subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. Ai soci volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.	

	Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali	
	persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di	
	tali cooperative.	
	ART. 6 - Procedura d'ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta contenente:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di	
	nascita;	
	b) l'ammontare del capitale sociale che si propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere né inferiore né	
	superiore ai limiti fissati dalla legge;	
	c) la dichiarazione di rispettare e accettare il presente	
	Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la	
	Cooperativa in conformità con il presente Statuto e con	
	l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso	
	visione.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'articolo 5) e la inesistenza delle cause di	

	incompatibilità previste in detto articolo, delibera sulla	
	domanda entro sessanta giorni e stabilisce le modalità ed i	
	termini per il versamento del capitale sociale nonché il tipo	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato,	
	all'atto dell'ammissione o successivamente, con la	
	Cooperativa. La delibera di ammissione sarà annotata nel	
	Libro soci e comunicata al socio a cura dell'organo	
	amministrativo.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al successivo articolo 9) - determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni,	
	gli amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello Statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	Libro dei soci dopo che l'assemblea abbia provveduto alla	
	modificazione dello Statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	

	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di delibera difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 7 - Obblighi dei soci	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti;	
	b) al versamento, oltre l'importo della quota, del	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato della	
	attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, e fermo	
	restando le esigenze della Cooperativa.	
	E' permesso ai soci aderire ad altre cooperative che	

	perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti, a meno di esplicito divieto	
	dell'organo amministrativo.	
	ART. 8 - Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	ART. 9 - Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della Cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	

	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	80% di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11) del presente Statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12) del	
	presente Statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della Cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	

	effetti previsti dall'articolo 6).	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 12).	
	ART. 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	ART. 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di	
	altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi	
	che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 30).	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del organo amministrativo, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 12 - Esclusione	
	L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, sarà	
	deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto	
	o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Cooperativa;	
	c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali, in presenza di divieto da	
	parte dell'Organo amministrativo;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 5) senza la prevista	

	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	e) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla Cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come delimitato	
	dall'articolo 1453 e seguenti del codice civile;	
	g) che venga condannato con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati la cui gravità renda improseguibile il	
	rapporto sociale;	
	h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli;	
	i) che nell'esecuzione dell'ulteriore rapporto di lavoro	
	subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per	
	motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro dei	
	soci da farsi a cura degli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 30).	
	ART. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	

	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articolo 20)	
	punto c), e articolo 17) punto b), la cui liquidazione -	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies II comma del	
	codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17) punto	
	b), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli	
	interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	ART. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli	
	eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed	

	eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente articolo.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata e	
	rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste	
	nel precedente articolo.	
	<i>ART. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso</i>	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione	
	dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	<i>ART. 16 - Strumenti finanziari</i>	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile	
	e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e	
	transitorie.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	

	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del	
	codice civile, in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente statuto.	
	ART. 17 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	

dall'apposito regolamento.	
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
ciascun socio:	
a. in forma liquida;	
b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE	
ART. 18- Patrimonio	
Il patrimonio della Società è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un	
numero illimitato di quote dei "soci cooperatori", ciascuna	
di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti	
consentiti dalle leggi vigenti;	
b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
al precedente articolo 16);	
c) dalla Riserva Legale Indivisibile formata con le quote	
degli avanzi di gestione di cui all'articolo 20) e con le	
quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
(ed agli eredi dei soci defunti);	
d) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;	
e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
dai soci ai sensi del precedente articolo 7) punto b);	
f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
sociali previa destinazione a riserva legale indivisibile;	

	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera e),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite fra i soci né durante la vita né all'atto di	
	scioglimento della Cooperativa.	
	ART. 19 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5).	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	

	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 30).	
	TITOLO VI	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RESIDUI ATTIVI	
	ART. 20 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31	
	Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo	
	amministrativo provvede alla compilazione del bilancio,	
	previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con	
	criteri di oculata prudenza ed in conformità ai principi di	
	legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92	

	n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17);	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16);	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera g) dell'articolo 18).	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 17), è consentita solo una volta	
	effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti	
	lettere a), b) e g).	
	ART. 21 - L'Assemblea può sempre deliberare con deroga alle	
	disposizioni di cui all'articolo precedente, fatto salvo	
	quanto indicato alla lettera b) dello stesso articolo, che	
	tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di Riserva	
	Legale Indivisibile.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	

	ART. 22 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	ART. 23 - Assemblee	

	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, con	
	lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata	
	almeno 8 giorni prima della adunanza, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione	
	sugli argomenti da trattare, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità la	
	Assemblea si reputa validamente costituita quando sia	
	presente o rappresentato tutto il capitale sociale, e tutti	
	gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati,	
	siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento.	
	L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel 1° comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	Assemblee.	
	ART. 24 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	

	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	ART. 25 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	ART. 26 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	ART. 27 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	ART. 28 - Amministrazione	
	La Cooperativa può essere amministrata da un Amministratore	

	unico o da un Consiglio di amministrazione composto da due o	
	più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del Consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un Presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	

	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	

	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dagli articoli 2475, comma 5 e 2381 del codice civile nonché	
	i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione	
	dei soci.	
	Sono parimenti riservate al Consiglio di amministrazione, che	
	deve deliberare in forma collegiale, le decisioni relative	
	alla remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies del codice civile. Nella medesima	
	relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni	

	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	L'Amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa.	
	In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del	
	Consiglio, al Vice Presidente ed ai Consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	

	stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, se nominato.	
	ART. 29 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1 del codice civile, la Cooperativa	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	

	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'articolo 2399 del codice civile. L'organo amministrativo	
	può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei	
	sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	

	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	ART. 30 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal Presidente della Legacoop della Provincia di	

	Rimini, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in	
	cui il soggetto designato non vi provveda nel termine	
	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più	
	diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha	
	sede la Società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 31 - Scioglimento anticipato	
	La Società si scioglie per le cause previste dalla Legge.	

	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	ART. 32 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	articolo 20), lettera c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92,	
	numero 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 33 - Regolamenti	
	Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci,	
	le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e	
	normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati	
	da apposito regolamento ai sensi delle leggi in materia di	
	cooperative di lavoro, redatto dall'organo amministrativo ed	
	approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le	
	maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.	
	Il regolamento stabilisce inoltre:	
	- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in	
	relazione anche alle diverse tipologie di rapporti	

36 di 36